

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2576

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNI, DE SIMONE, ESPOSTO, AMICI, BELLINI, BINELLI,  
COCCO, CURCIO, DULBECCO, GATTI, POLITANO, RINDONE,  
SATANASSI, VAGLI**

*Presentata il 6 maggio 1981*

Norme per la soppressione del Corpo forestale dello Stato  
e per il trasferimento del relativo personale alle regioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, nn. 616 e 617, in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, il trasferimento delle competenze in materia agricola e forestale alle regioni ha assunto un carattere organico e generalizzato. In conseguenza di ciò, allo Stato, in materia agricola e forestale, sono rimaste competenze di indirizzo nella programmazione agricola nazionale e la gestione di limitati beni patrimoniali.

Nel settore agricolo e forestale, quindi, lo Stato esercita le sue funzioni con provvedimenti di principio e di indirizzo essendo riservate alle Regioni le competenze relative alla determinazione e alla

realizzazione della politica forestale con la creazione di strutture corrispondenti.

Da ciò discendono due necessità generali:

a) adeguare la legislazione statale « alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni » così come prescrive la IX Disposizione finale della Costituzione;

b) far corrispondere le strutture e gli strumenti organizzativi ed operativi dello Stato e delle regioni alle loro rispettive competenze legislative.

Il riferimento a queste esigenze costituzionali e legislative diviene necessario soprattutto in un settore come quello del

corpo forestale che in questi anni ha visto un'abbondante, farraginoso e contraddittoria produzione legislativa, normativa e amministrativa, spesso orientata da esigenze opposte come la distinzione delle funzioni della politica forestale da quelle di vigilanza e di tutela oppure da esigenze nettamente opposte.

Non a caso, la natura del corpo forestale, a volte ha assunto il carattere ibrido (tecnico, civile, militare) come con le leggi 21 gennaio 1915, n. 92, e 5 febbraio 1915, n. 253, oppure un carattere interamente civile come con legge 23 dicembre 1923, n. 2695, e poi un carattere militare come con decreto legislativo 16 maggio 1926, n. 1066, che il regime fascista esasperava con regio decreto 18 agosto 1940, n. 1408, incorporandolo nella milizia fascista e ponendolo alle dipendenze del Comando supremo delle forze armate.

Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, che prevedeva la ricostituzione del corpo forestale, pur definendo chiaramente ed esplicitamente gli appartenenti al corpo forestale come personale civile, non ha fatto conseguire elementi di chiarezza a causa della inadempienza, in questi 23 anni, da parte dei governi, nell'emanazione del regolamento previsto dal suddetto decreto. Del resto l'adozione da parte del Governo di una serie di atti parziali, per « assimilazione » o « equiparazione » ha finito per produrre nel corpo forestale elementi di estrema diversità e conflittualità che non giovano né al servizio, né agli appartenenti al corpo stesso.

Il trasferimento del personale del corpo forestale alle Regioni risponde quindi alle seguenti esigenze:

a) conseguenzialità fra competenze e strutture organizzative per garantire ai soggetti della potestà legislativa e normativa

le corrispondenti funzioni di tutela e sorveglianza.

b) rispetto dei principi della legge 22 luglio 1975, n. 382, che vuole la eliminazione di situazioni di coodipendenza rivelatesi dannose al corretto funzionamento delle istituzioni;

c) eliminazione della disparità tuttora esistente tra regioni a Statuto speciale che da ben 26 anni hanno un proprio corpo forestale per assolvere compiti in materia forestale e le regioni a Statuto ordinario che pur avendo competenze in materia forestale non hanno però strumenti di intervento. Il rispetto di tali principi contribuirebbe ad una corretta collocazione del personale forestale rimuovendo alcuni ostacoli fondamentali ad una adeguata politica di forestazione.

Per queste ragioni la proposta di legge si articola nella soppressione del corpo forestale dello Stato e del passaggio alle Regioni del personale attualmente facente parte del corpo medesimo (articolo 1).

Gli articoli 2 e 3 fissano le procedure di tale trasferimento avendo riguardo di prevedere il passaggio nei ruoli del Ministero degli interni o in un'altra amministrazione dello Stato di quella parte del personale che non ritenesse possibile il trasferimento alle Regioni.

L'articolo 4 prevede l'affidamento alle Regioni del patrimonio indisponibile dello Stato non trasferito con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e 24 luglio 1977, n. 616.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono l'affidamento alla regione Lazio della gestione della scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale e del distaccamento di Sabaudia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, il Corpo forestale dello Stato, istituito con decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, è soppresso.

Al fine di dotare le regioni a statuto ordinario di personale tecnico operativo per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite in materia di foreste, protezione della natura, bonifica montana e di difesa del suolo, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio negli uffici già trasferiti alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e negli altri uffici, nella scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale e del distaccamento di Sabaudia, nelle caserme e nelle stazioni forestali soppressi o trasferiti con la presente legge, è messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario previo assenso degli stessi.

## ART. 2.

Il contingente di personale di cui al precedente articolo, da mettere a disposizione delle regioni, è determinato entro il 30 ottobre 1981 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del tesoro, sentite le regioni a statuto ordinario e sulla base di criteri determinati d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con il medesimo decreto detto personale è ripartito tra le regioni a statuto ordinario tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse.

Detto personale può chiedere in alternativa di essere inquadrato nei corrispondenti ruoli del Ministero dell'interno o nei ruoli di altre amministrazioni dello

Stato, prima dell'inquadramento nei ruoli regionali.

Al personale contemplato dal presente articolo che viene destinato ad ufficio in sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda, competono le indennità ed i rimborsi connessi al trasferimento in base alla normativa vigente per i dipendenti statali.

#### ART. 3.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le regioni a statuto ordinario provvedono a modificare la propria pianta organica in base all'entità del personale comandato. Successivamente provvedono all'inquadramento del personale comandato, avuto riguardo dell'inquadramento nella amministrazione di provenienza, dello stato di servizio e delle mansioni effettivamente svolte.

#### ART. 4.

Il patrimonio indisponibile dello Stato non trasferito con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e 24 luglio 1977, n. 616, è affidato in gestione alle regioni con i vincoli determinati:

a) da programmi di studi e ricerche che in essi vengono svolti ad opera del Consiglio nazionale delle ricerche, dalle università, dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306;

b) dalle disposizioni generali in materia di tutela della natura, nonché di quelle specifiche relative alla gestione dei parchi, delle riserve e di altre zone di rilevante interesse naturalistico.

Gli uffici centrali sono soppressi.

La scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale e del distaccamen-

to di Sabaudia, le caserme, le stazioni forestali sono trasferiti alle regioni rispettivamente competenti per territorio.

**ART. 5.**

La scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale e del distaccamento di Sabaudia per la specializzazione e l'aggiornamento del personale forestale è gestita dalla regione Lazio sulla base di specifiche intese con le altre regioni.

**ART. 6.**

Il Ministero dell'agricoltura, entro 90 giorni dall'emanazione della presente legge, convoca le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale per la nomina di una Commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da 4 rappresentanti delle regioni per la redazione, entro 90 giorni dalla sua nomina, di un regolamento con l'ordinamento della scuola allievi guardie e allievi sottufficiali forestali di Cittaducale e del distaccamento di Sabaudia.